

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2006, n. 180

Attuazione del Decreto del Mi.P.A.F. 15 dicembre 2005, n. 4432 di applicazione del REG. (CE) 1782/03 in materia di condizionalità.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Servizi di Sviluppo Agricolo, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Agricoltura e Alimentazione, riferisce quanto segue:

Con il Regolamento (CE) n. 1782/03 del 29 settembre 2003, il Consiglio ha stabilito le norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune.

Con il Regolamento (CE) n. 1783/03 del 29 settembre 2003, il Consiglio ha modificato il Regolamento (CE) n.1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA).

Con il Regolamento (CE) n. 864/04 del 29 aprile 2004, il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) 1782/03, e in particolare, l'allegato IV.

Con il Regolamento (CE) n. 795/04 del 21 aprile 2004, la Commissione ha approvato le nuove modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al reg. (CE) 1782/03 e successive modifiche e integrazioni.

Con il Regolamento (CE) n. 796/04 del 21 aprile 2004, la Commissione ha approvato le modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al reg. (CE) 1782/03 e successive modifiche e integrazioni.

Con Decreto 5 agosto del 2004 n. 1787, il MiPAF ha approvato le disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

Con Decreto 13 dicembre del 2004, n. 5406 il MiPAF ha approvato le disposizioni per l'attuazione dell'art. 5 del decreto 5 agosto del 2004, n. 1787.

Con Decreto del 15 marzo del 2005, il MiPAF ha modificato e integrato il Decreto del 13 dicembre del 2004, n. 5406.

Con Decreto 15 dicembre del 2005 n. 4432, il MiPAF ha disciplinato il regime di condizionalità dei pagamenti diretti della politica agricola comunitaria abrogando il decreto del 13 dicembre del 2004 n. 5406, e successive modificazioni.

L'articolo 2, comma 1 del predetto decreto stabilisce che le Regioni e le Province autonome, definiscano inderogabilmente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto, l'elenco degli impegni applicabili per l'anno 2006, a livello territoriale, in base agli atti e le norme elencate rispettivamente negli allegati I e II.

La Regione Puglia su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, ha approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 31 maggio 2005, n. 510 le norme di attuazione del decreto MiPAF 13 dicembre 2004 di applicazione del regolamento (CE) 1782/02.

L'Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimentari in collaborazione con l'Assessorato Regionale all'Ecologia e l'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute, ha consultato i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole Regionali, dell'ordine regionale dei Dottori Agronomi e forestali, degli ordini dei periti agrari, dell'associazione regionale allevatori e gli uffici provinciale dell'agricoltura per la predisposizione del e norme applicative a livello regionale Decreto del 15 dicembre del 2005, n. 4432.

Preliminarmente alla definizione del documento regionale è stato consultato il MiPAF in relazione alla conformità degli interventi regionali con quanto previsto dal predetto Decreto Ministeriale.

Tutto ciò premesso,

ritenuto necessario provvedere, entro i termini stabiliti dal decreto del MiPAF 15 dicembre del 2005, n. 4432 all'approvazione delle norme attuative regionali relative "all'applicazione del regime di condizionalità" ai sensi del regolamento (CE) 1782/03.

Si propone,

di approvare gli atti e le norme attuative regionali relative all'Applicazione del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) 1782/03, contenuti negli allegati 1, 2 e 3 del presente provvedimento.

Copertura Finanziaria

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. n. 7/97, dall'art.4 – comma 4 – lettera k).

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Funzionari istruttori, dal Dirigente dell'Ufficio F.F. e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intende integralmente richiamato;
- di approvare gli atti e le norme attuative regionali relative all'Applicazione del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) 1782/03 contenuti negli allegati 1, 2 e 3 del presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
- di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, L.R. 13/94;
- di incaricare il dirigente del Settore Agricoltura e Alimentazione di dare comunicazione di quanto previsto nel presente provvedimento al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e all'AGEA per gli adempimenti di propria competenza.
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. N. Vendola

ALLEGATO 1

ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI ALL'ALLEGATO III DEL REG. (CE) 1782/03

DECRETO MINISTERIALE 15 DICEMBRE 2005, N.4432

ELENCO "A" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG.(CE)1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA': AMBIENTE

ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI ARTICOLO 3, ART.4, PARAGRAFI 1, 2, 4, ARTT. 5, 7, 8

Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.429 recante l'elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. n. 168 del 21 luglio 2005).

Recepimento regionale

- Regolamento n. 24 del 28/09/2005 (BURP 4 ottobre 2005, n. 124). *Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ed in*

Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.).

- D.G.R. n. 1022 del 21/07/2005 (BURP n. 105 del 19/08/2005). *Classificazione di ulteriori Zone di Protezione Speciale in attuazione della Direttiva 79/409/CEE ed in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea del 20/3/2003 - causa C-378/01.*
- D.G.R. n. 1157 del 08/08/2002 (BURP n. 115 del 11/09/2002) Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8/09/1997, n. 357 di attuazione alla Direttiva 92/43/CEE. Presa atto e trasmissione al Ministero dell'Ambiente.
- L.R. n. 11 del 12/04/2001 *Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale.*
Valutazione d'Incidenza (così come disciplinato all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.).
- L.R. n. 13 del 25/09/2000 *Procedure per l'attuazione del POR Puglia 2000 – 2006.*
Art. 41, comma 5.
- L.R. 27 del 13/08/1998 *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria.*
- D.G.R. n. 3310 del 23 luglio 1996 *Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Presa d'atto e trasmissione al Ministero dell'Ambiente.*
- **L'Autorità competente** per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di V.I.A. e di Valutazione di Incidenza, ai sensi della Legge Regionale n. 11/2001, art. 6, è la Regione Puglia – Assessorato all'Ecologia – Settore Ecologia – Ufficio V.I.A.
- **La Gestione** è affidata all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali - Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia.
- **Il Controllo** è affidato al Corpo Forestale dello Stato, Coordinamenti Provinciali, responsabile dell'espletamento delle funzioni di sorveglianza sui Siti Natura 2000 (Zone SIC e Zone ZPS) ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 357/97, così come modificato e integrato dal D.P.R. 120/2003.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 5, comma 2 del Decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, a livello regionale, il presente atto prevede il seguente impegno applicabile a livello dell'azienda agricola:

- obbligo della Valutazione di Incidenza per gli interventi di trasformazione agraria ricadenti nei siti Natura 2000.

L'elenco degli interventi oggetto della presente norma saranno specificati con successivo atto dell'Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimentari in concertazione con l'Assessorato Regionale all'Ecologia.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432, ai fini della verifica di conformità al presente atto, il presente Atto viene integrato dall'adempimento degli impegni

previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 della presente delibera.

ATTO A2 – DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE

ARTICOLI 4 E 5

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Supplemento Ordinario n. 101/L G.U. n. 124 del 29 maggio 1999)

ATTO A3 – DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

ARTICOLO 3 PARAGRAFO 1 E 2

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.99 "*Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura*" (Supplemento ordinario GU 15 febbraio 1992, n 38).

Recepimento regionale

- L.R. n° 29 del 28/05/95 (B.U.R.P. n° 53 del 17/05/1995) – "*Esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura attraverso le Amministrazioni Provinciali*".

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Le aziende agricole, i cui terreni sono oggetto di spandimento di fanghi, devono possedere la documentazione completa predisposta dalla ditta fornitrice dei fanghi, nel rispetto del decreto legislativo 99/92, della legge regionale 29/05 e delle ulteriori prescrizioni previste nell'Allegato n. 3 al presente atto.

ATTO A4 – DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE

ARTICOLI 4 e 5

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Supplemento Ordinario n. 172 G.U. del 20 ottobre 2000, n.246)
- Art.2, lett. ii, Decreto legislativo 152/99, definizione di "zone vulnerabili"
- Art. 19 Decreto legislativo 152/99, "zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"

Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le seguenti zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152:

- quelle già individuate dalla Regione Emilia Romagna con la deliberazione del Consiglio regionale del 11 febbraio 1997, n. 570;
- la zona delle conoidi delle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;
- l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 29 agosto 1989, n. 305, del bacino Burana Po di Volano della provincia di Ferrara;
- l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, dei bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e PO di Levante (della regione Veneto).

Provvedimenti di designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola da parte delle Regioni e delle Province autonome :

- Abruzzo: D.G.R. n.332 del 21 marzo 2005
 - Basilicata:D.G.R. n. 508 del 25 marzo 2002
 - Calabria: D.G.R. n.817 del 23 settembre 2005
 - Campania:D.G.R. n. 700 del 18 febbraio 2003
 - Friuli Venezia Giulia: D.G.R. n. 1516 del 23 maggio 2003
 - Lazio: D.G.R. n. 767 del 6 agosto 2004
 - Lombardia: D.G.R. n.19359 del 12 novembre 2004
 - Marche: D.D. n. 10/TAM del 10 settembre 2003
 - Piemonte: D.P.G.R. n. 9/R del 18 ottobre 2002
 - Sardegna: D.G.R. n.1/12 del 18 gennaio 2005
 - Sicilia: D.D.G. n. 121 del 24 febbraio 2005
 - Toscana: D.C.R. n. 170 e 172 dell' 8 ottobre 2003
 - Umbria: D.G.R. n.1201 del 19 luglio 2005
-
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999)

Recepimento regionale

- D.G.R. n. 2036 del 30/12/2005 – "*Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. "Designazione e perimetrazione" delle "Zone vulnerabili da Nitrati di origine agricola".* (B.U.R.P. n° 13 del 26/01/06).

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432, ai fini della verifica di conformità al presente atto, il presente Atto viene integrato dall'adempimento degli impegni previsti dalle norme 1.1 (Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 della presente delibera nonché le prescrizioni tecniche per l'effettuazione del corretto stoccaggio delle deiezioni animali (aziende con allevamenti) ai sensi del D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola".

ATTO A5 – DIRETTIVA 92/43/CEE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE

ARTICOLI 6, 13, 15, E 22, LETTERA B)

Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004)
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.428 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea (G.U. n.157 dell'8 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.430 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (G.U. n.156 del 7 giugno 2005).

Recepimento regionale

- Per il presente Atto A5 si applicano tutte gli atti di recepimento regionale riportati per l'Atto A1.
- **L'Autorità competente** per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di V.I.A. e di Valutazione di Incidenza, ai sensi della Legge Regionale n. 11/2001, art. 6, è la Regione Puglia – Assessorato all'Ecologia – Settore Ecologia – Ufficio V.I.A.
- **La Gestione** è affidata all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali - Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia.
- **Il Controllo** è affidato al Corpo Forestale dello Stato, Coordinamenti Provinciali, responsabile dell'espletamento delle funzioni di sorveglianza sui Siti Natura 2000 (Zone SIC e Zone ZPS) ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 357/97, così come modificato e integrato dal D.P.R. 120/2003.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 5, comma 2 del Decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, a livello regionale, il presente atto prevede il seguente impegno applicabile a livello dell'azienda agricola:

- obbligo della Valutazione di Incidenza per gli interventi di trasformazione agraria ricadenti nei siti Natura 2000.

L'elenco degli interventi oggetto della presente norma saranno specificati con successivo atto dell'Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimentari in concertazione con l'Assessorato Regionale all'Ecologia.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432, ai fini della verifica di conformità al presente atto, il presente Atto viene integrato degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui culturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 della presente delibera.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. CE 21/2004) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI, ARTICOLI 3, 4 E 5.

ATTO A7 - REGOLAMENTO 2629/97 (ABROGATO DAL 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. 820/97 (ABROGATO DAL REG. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI, ARTICOLI 6 E 8.

ATTO A8 - REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97, ARTICOLO 4 E ARTICOLO 7.

ATTO A8 BIS - REGOLAMENTO (CE) 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (GU L 5 DEL 9.1.2001, PAGINA 8), ARTICOLI 3, 4 E 5.

Recepimento nazionale

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. 06.02.2001 n. 30)
- DM 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. 26 marzo 2002 n. 72)
- DM 7 giugno 2002 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 137 GU n. 152 del 1-7-2000)” e successive modifiche
- Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l’istituzione dell’anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura (B.U.R. n.24 del 16 maggio 1995)
- Legge della Regione Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante "Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole";
- Legge della Regione Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 "Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane".

Recepimento regionale

- Gli Enti preposti alla gestione e al controllo del rispetto della normativa nazionale vigente sono i Servizi Veterinari delle AA.UU.SS.LL. territorialmente competenti della Regione Puglia.

ELENCO “B” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL’1/1/2006 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA’: SANITA’ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNENTE L’IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

ARTICOLO 3

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60).
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.).
- Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002).
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179).

Recepimento regionale

- Determinazione Dirigenziale del Settore Sanità n. 216 del 03/06/2002 "*D.P.R. n. 290 del 23/04/2001 - Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. 59/97). Linee applicative*".
- Gli Enti preposti alla gestione e al controllo del rispetto della normativa nazionale vigente sono le AA.UU.SS.LL. territorialmente competenti della Regione Puglia.

ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE

ARTICOLI 3, 4, 5 (+ 5 A) E 7

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n.336 del 4.8.1999 "Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti".(G.U. n.230 del 30 settembre 1999).
- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004).

Recepimento regionale

- Gli Enti preposti alla gestione e al controllo del rispetto della normativa nazionale vigente sono i Servizi Veterinari delle AA.UU.SS.LL. territorialmente competenti della Regione Puglia.

ATTO B11 – REGOLAMENTO (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPALI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE,

ARTICOLI 14, 15, 17 PARAGRAFO 1, 18, 19 E 20

Recepimento nazionale

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 dell'1.7.2004)
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7.2.2005)

ATTO B12 - REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

ARTICOLI 7, 11, 12, 13 E 15

Recepimento regionale

- Gli Enti preposti alla gestione e al controllo del rispetto della normativa nazionale vigente sono i Servizi Veterinari delle AA.UU.SS.LL. territorialmente competenti della Regione Puglia.

ATTO B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

ARTICOLO 3

Recepimento nazionale

- D.P.R. n. 229 del 1.3.1992 concernente il regolamento di attuazione della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE del 26 giugno 1990 (GU n.66 del 19.3.1992, SO n.56)

Recepimento regionale

- Gli Enti preposti alla gestione e al controllo del rispetto della normativa nazionale vigente sono i Servizi Veterinari delle AA.UU.SS.LL. territorialmente competenti della Regione Puglia.

ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE' DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

ARTICOLO 3

Recepimento nazionale

- DPR n. 362 del 17.5.1996 relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” (GU n.115 del 10.7.1996 SO n.115).

Recepimento regionale

- Gli Enti preposti alla gestione e al controllo del rispetto della normativa nazionale vigente sono i Servizi Veterinari delle AA.UU.SS.LL. territorialmente competenti della Regione Puglia.

ATTO B15 - DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI.

ARTICOLO 3**Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (GU n.194 del 22.8.2003 SO n.138).

Recepimento regionale

- DGR 1197 del 04/08/2004 “*Disposizioni per i movimenti interni degli animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini nel territorio della Regione Puglia*” (BURP n. 101 del 12/08/2004);
- DGR 1048 del 26/07/2005 “*Disposizioni per i movimenti interni ai fini della macellazione degli animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nel territorio della Regione Puglia*” (BURP n. 105 del 19/08/2005).
- Gli Enti preposti alla gestione e al controllo del rispetto della normativa nazionale vigente sono i Servizi Veterinari delle AA.UU.SS.LL. territorialmente competenti della Regione Puglia.

ELENCO “C” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL’1/1/2007 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REG.(CE)1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA’: IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

**ATTO C16 – DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI
ARTICOLI 3 E 4**

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7).

**ATTO C17 – DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI
ARTICOLI 3 E 4, PARAGRAFO 1**

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo. 30.12.1992, n.534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7).

**ATTO C18 – DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI
ARTICOLO 4**

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti". (GU n. 95 del 24 aprile 2001).

ALLEGATO 2

**ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO
DEI TERRENI IN
BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI
(Art. 5 Reg. (CE) 1782/03 e Allegato IV)**

DECRETO MINISTERIALE 15 DICEMBRE 2005, N.4432

CAMPO DI CONDIZIONALITA': BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI**Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee****NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio****Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del DM 15 dicembre 2005****Descrizione della norma e degli adempimenti**

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 2 comma 1 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, la presente Norma si applica sui terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazione idraulica (terrazzamento, gradonamento).

Per detti terreni è necessario eseguire almeno uno dei seguenti interventi:

- realizzazione di solchi acquai temporanei, con distanza non superiore a 80 metri, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza, che convogliano le acque raccolte in fossi o alvei naturali o nelle reti scolanti naturali o artificiali;
- realizzazione di dreni sotterranei attraverso lavorazione del terreno con aratro talpa;
- semina su sodo;
- minima lavorazione (sostituzione dell'aratura profonda con ripuntatura o lavorazione equivalente seguita da erpicatura superficiale);

Deroghe

Sono ammesse laddove, vi siano per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai. In tali casi è necessario attuare gli impegni alternativi previsti:

- fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza di almeno cinque metri e una distanza tra loro non superiore a 60 metri;
- uno degli impegni alternativi su indicati.

I predetti impegni alternativi non si applicano alle colture autunno - vernine seminate prima del 31 dicembre 2005.

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali

Ambito di applicazione: Superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 2 comma 1 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

1. È vietata la bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati per le aziende agricole ricadenti nei territori definiti SIC e ZPS, ai sensi della D.G.R. n. 1022 del 21/07/2005.
2. Si fa ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, per le aziende agricole ricadenti negli altri territori. In questo caso la bruciatura delle stoppie deve rispettare tutte le prescrizioni riportate nella L.R. n. 15 del 12/05/97. E' necessario, altresì, effettuare uno degli interventi alternativi di seguito indicati per il mantenimento e il ripristino del livello di sostanza organica del suolo:
 - sostituzione della aratura tradizionale profonda con la discissura o la scarificazione, seguita da frangizollatura o araripuntatura;
 - letamazione o altro tipo di concimazione organica;
 - semina su sodo;
 - sovescio di colture miglioratrici nell'annata successiva;

Deroghe:

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
3. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 2 comma 1 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- manutenzione annuale della rete scolante, laddove questa è presente e confluisca nelle reti scolanti comprensoriali o in canali recettori naturali.
- Nelle zone SIC e ZPS, individuate a livello regionale, la manutenzione della rete di sgrondo aziendale deve essere effettuata nel periodo compreso tra luglio e settembre.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
2. Presenza di drenaggio sotterraneo.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art.4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 2 comma 1 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art.4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Deroghe

1. Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) 796/04 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno a).

NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 2 comma 1 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) Presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b) Attuazione, almeno una volta l'anno, di operazioni colturali consistenti in:
 - sfalcio o trinciatura della vegetazione;
 - lavorazioni superficiali consistenti in frangizollatura o erpicatura per i terreni lavorati prima del 31/12/2005;
 - altre operazioni equivalenti per i terreni non lavorati al 31/12/2005.

Per le zone SIC e ZPS è fatto divieto di ricorrere allo sfalcio e alle operazioni equivalenti per un periodo di 150 giorni compreso tra il 15 marzo ed il 15 agosto, mentre nelle altre zone vige il divieto di sfalcio nel periodo compreso dal 1° maggio al 31 agosto;

E' comunque fatto obbligo di realizzare fasce antincendio con larghezza di almeno cinque metri, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

La necessità di avvalersi delle deroghe deve essere comprovata tramite autocertificazione resa dall'agricoltore ai sensi di legge.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide.
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.
3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432 Ministeriale del 7 marzo 2002.
4. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio. In ogni caso, se il terreno è destinato alla coltivazione ai fini dell'ottenimento di una produzione agricola nell'anno successivo, dopo il 31 agosto è ammesso ogni tipo di lavorazione.
5. nel caso in cui sia necessario effettuare lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati prima del 1° gennaio di ciascun anno, al solo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale; in tale circostanza è comunque ammesso un solo intervento agronomico nei periodi di divieto previsti dalla norma; in ogni caso la presente deroga non si applica ai terreni ritirati dalla produzione per più di una annata agraria (ritiro pluriennale dei terreni dalla produzione).
6. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

In deroga all'impegno b), sono ammesse le seguenti pratiche:

7. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:

a) operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione; tali operazioni devono essere svolte adottando tutte le precauzioni possibili per mitigare gli effetti negativi per la fauna selvatica. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti

la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinata a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo.

b) In aggiunta o in alternativa alle operazioni di cui al punto 7.a), unicamente per i terreni ritirati volontariamente dalla produzione - per i quali non sussistono gli specifici divieti previsti per il set-aside di utilizzo della copertura vegetale per l'alimentazione animale -, è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le disposizioni di cui al presente punto 7 lettere a) e b) non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CE, nel caso in cui gli interventi agronomici ammessi contrastino con le misure di conservazione o con i piani di gestione prescritti dagli Enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale .

NORMA 4.3: Manutenzione degli oliveti

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti devono essere mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

- a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n.144;
- b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 2 comma 1 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n. 144;
- b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali consistenti nella eliminazione dei polloni e dei succhioni nati alla base della pianta e sul tronco principale;
- c) la potatura degli olivi deve essere effettuata almeno una volta ogni 5 anni.

Deroghe

- 1. in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n.144;
- 2. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno b).

NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432****Descrizione della norma e degli adempimenti**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato 1 del Reg.(CE) 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d) Il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 2 comma 1 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d) Il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c): *Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio* (D.G.R. n. 1748 del 15 dicembre 2000).

In particolare, per l'applicazione della presente norma, si fa riferimento agli articoli delle *Norme Tecniche di attuazione*, relativi ad elementi caratteristici del paesaggio rurale:

ART. 3.14 – Beni diffusi nel Paesaggio Agrario

3.14.1 Definizioni

Il Piano riconosce come elementi “diffusi nel paesaggio agrario” con notevole significato paesaggistico e, quindi, li riconosce come beni da salvaguardare:

- a- piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica, ove censiti dagli strumenti urbanistici vigenti;
- b- alberature stradali e poderali, ove censiti dagli strumenti urbanistici vigenti;
- c- pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali.

Deroghe

1. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).
2. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.

ALLEGATO 3

SCHEDA TECNICA INTEGRATIVA

PER L'APPLICAZIONE DELL'ATTO A3

"DIRETTIVA 86/278/CEE, E DEL D.L. VO 99/92

***CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO,
NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA"***

DECRETO MINISTERIALE 15 DICEMBRE 2005, N.4432

Modifiche all'art. 3 del D.L.vo 99/92

Le condizioni previste dall'art. 3 del D.L.vo 99/92 sono integrate dalle seguenti ulteriori condizioni:

- La quantità di fango utilizzabile varia a seconda della profondità e del contenuto in scheletro.
- Per i suoli con profondità maggiore a 50 centimetri e con percentuale in scheletro inferiore al 10% si applicano le condizioni previste dal D.L. 92/99 art. 3, comma 4.
- Per i suoli con spessore inferiore a 50 centimetri, con contenuto in scheletro maggiore al 10 %, la quantità di fanghi va ridotta proporzionalmente secondo le modalità di calcolo come di seguito indicate:

$$X = \frac{10.000 * P * 1,2 \left(\frac{100 - (A + B)}{100} \right) * C}{5.400}$$

Dove:

X = Tonnellate di fango da utilizzare;

A = Percentuale di terrafine determinata sul campione in laboratorio;

B = Percentuale di scheletro calcolato in campo;

P = Profondità del suolo campionato in metri;

C = Tonnellate di fango per ettaro consentiti (D.L. 99/92 15 condizioni normali, 30 pH > 7,5 e 7,5 CSC < 15 e pH < 6);

5.400 = Tonnellate di terrafine esistenti in un suolo con caratteristiche medie (profondità 0,5 m e scheletro 10%);

- Il contenuto in scheletro è derivato dalla somma dello scheletro determinato nel campione prelevato più quello grossolano (ciottoli, ghiaia, roccia) non campionato, calcolato direttamente in campo (*"Guida alla descrizione dei suoli in campagna e alla definizione delle loro qualità"* dell'Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo di Firenze).

Modifiche all'art. 9 del D.L.vo 99/92

La notifica, di cui punto 3 art. 9 del (D.L. 99/92) deve contenere, oltre a quanto già indicato le seguenti ulteriori integrazioni:

1. autorizzazione del proprietario dell'appezzamento di terreno su cui si intende spandere i fanghi.
2. relazione tecnica, sottoscritta da un dottore agronomo, perito agrario, agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale, riportante le notizie e i dati sotto specificati relative agli appezzamenti oggetto di spandimento (*Guida alla descrizione dei suoli in campagna e alla definizione delle loro qualità dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze*):
 - a. descrizione della tipologia dei suoli presenti nell'appezzamento, con i dati delle relative analisi chimico-fisiche;
 - b. rappresentazione su mappa dei vari tipi di suolo;
 - c. stima della capacità di accettazione delle piogge;
 - d. stima della conducibilità idraulica satura;

- e. descrizione geomorfologia;
- f. profondità della falda temporanea (se presente);
- g. profondità della prima falda permanente;
- h. corpi idrici lungo i confini dell'appezzamento;

Modifiche all'art. 11 del D.L.vo 99/92

Oltre quanto previsto dai punti 1 e 2, l'utilizzatore è tenuto ad effettuare le analisi chimiche dei fanghi accumulati in azienda, prima del loro spandimento sull'intero appezzamento.

Il campionamento deve essere eseguito dallo stesso professionista che redige la relazione di cui al punto *Modifiche all'art. 9*.

Integrazioni agli articoli 10 e 11 del D.L.vo 99/92

I laboratori di analisi oltre ai requisiti indicati in questi articoli devono essere anche accreditati SINAL

Integrazioni all'art. 15 del D.L.vo 99/92

Se l'azienda agricola non è "l'utilizzatore" dei fanghi, come previsto D.L.vo 99/92, è tenuta ad acquisire e conservare la documentazione prevista dall'art. 15 del succitato decreto e del presente allegato.

Integrazioni all'allegato II A - ANALISI DEI TERRENI del D.L.vo 99/92

1. Le analisi del terreno devono riguardare le seguenti determinazioni: Granulometria, pH, C.S.C., e i seguenti metalli pesanti: cadmio, mercurio, nichel, piombo, rame e zinco.
2. Devono essere utilizzati esclusivamente le metodiche di campionamento e di analisi dei suoli previste dal D.M n° 185 del 13/09/1999 (Gazzetta Ufficiale n° 248 del 21/10/1999).
3. La profondità di campionamento deve riguardare gli orizzonti Ap (strati arabili) fino a 50 centimetri.

Di seguito sono indicati i **metodi specifici per la singole determinazioni**.

1. Campionamento (metodo 1.1) deve essere eseguito dallo stesso professionista che redige la relazione di cui al punto *Modifiche all'art. 9*.
2. Granulometria
 - Preparazione del campione e determinazione dello scheletro (metodo 2.1);
 - Determinazione della granulometria per setacciatura ad umido e con l'impiego dell'idrometro(metodo 2.2);
3. pH.in acqua (metodo 3.1);
4. C.S.C. (metodo 8.2);
5. Metalli pesanti totali (metodi 6.1 e 6.2);
6. Potere ossidante del suolo per il cromo (metodo 7.6).